

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

(a cura di Pier Andrea Zaffoni)

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – ASPETTI FISCALI

La disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente, trattata agli artt. 49 e seguenti del TUIR, ha subito rilevanti modifiche per effetto del D. Lgs. 314/97, finalizzato ad armonizzare le basi imponibili previdenziali e fiscali.

Ai sensi dell'art. 51, il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere (quindi anche i beni e i servizi valorizzati in termini monetari) percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro. A partire dal 1998 si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione dell'imponibile secondo il criterio di cassa, e quindi quando sono percepiti.

L'art. 51, comma 2, prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori che, in deroga al comma 1, non concorrono a formare il reddito. Tra quelle di maggiore interesse si possono ricordare:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse aventi fini assistenziali nel limite (art. 1 comma 505 L. 311/2004), dell'importo di € 3.615,20;
- Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o, fino all'importo di € 5,29 a giorno per le prestazioni sostitutive (buoni pasto);
- Le somme erogate alla generalità o a categorie di dipendenti per borse di studio a favore dei familiari a loro carico;
- Le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 del TUIR (es. spese mediche) e le erogazioni a fronte delle spese sanitarie.

Vi è poi il caso di valori corrisposti ai dipendenti per i quali si applicano le specifiche disposizioni previste dal comma 3 per la loro quantificazione al fine di determinare l'imponibile: si possono ricordare prestiti ed i fabbricati concessi in locazione o in uso al dipendente.

In sintesi l'imponibile è costituito da tutti gli emolumenti in denaro (quali retribuzioni, straordinari, indennità e premi incentivanti) e in natura decurtati delle trattenute previdenziali e degli oneri deducibili. Il primo importante compito del datore di lavoro è pertanto quello di determinare la retribuzione imponibile data dalla paga lorda (esclusi gli assegni familiari) meno le ritenute previdenziali ed assistenziali meno gli oneri deducibili.

La legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale, sancendo l'abbandono del precedente assetto tributario contenuto nella legge n. 80/2003.

In particolare, ha previsto la rideterminazione delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito, nuove modalità di determinazione dell'imposta con l'introduzione di apposite detrazioni.

Vengono abrogate le deduzioni per la no tax area e le deduzioni per i carichi familiari c.d. no tax family area, con il ritorno delle vecchie detrazioni d'imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e gli altri familiari fiscalmente a carico, nonché delle altre detrazioni per alcune categorie di reddito.

Le aliquote e gli scaglioni di reddito, riscritti dalla legge finanziaria per il 2007 ed ancora attuali, sono contenuti nell'art. 11 del TUIR che riguarda la determinazione dell'imposta lorda. Tale imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (es. riscatti e ricongiunzioni), le nuove aliquote stabilite per i rispettivi scaglioni di reddito:

- Per i redditi fino a 15.000 euro si applica l'aliquota del 23%;
- Per i redditi oltre i 15.000 euro e fino ai 28.000 si applica l'aliquota del 27%;
- Per i redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 55.000 si applica l'aliquota del 38%;
- Per i redditi oltre i 55.000 euro e fino ai 75.000 si applica l'aliquota del 41%;
- Per i redditi oltre i 75.000 euro si applica l'aliquota del 43%;

Dall'1 gennaio 2007 sono state reintrodotte, all'art. 12 TUIR, specifiche detrazioni per coniuge, figli ed altri familiari a carico. E' confermato che tali detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840, 51 euro, al lordo degli oneri deducibili ed al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Tali detrazioni sono

rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni.

Tali detrazioni non sono riconosciute in misura fissa ma, attraverso formule matematiche, in misura decrescente all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi oltre determinate soglie.

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato

- 800 euro diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e 15.000 euro, qualora il reddito effettivamente percepito non superi questa cifra;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. In quest'ipotesi la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro. Esempio Reddito 72.500 euro. Detrazione = $690 \times (80.000 - 72.500) / 40.000 = 129,38$

Figli

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati competono la detrazione di 800 euro, che è aumentata a 900 euro per ciascun figlio d'età inferiore a tre anni. Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

Esempio 1 figlio Reddito 72.500

$$1 \text{ figlio } 800 \times (95.000 - 72.500) / 95.000 = 189,47$$

Esempio 2 figli Reddito 72.500

$$1^\circ \text{ figlio } 800 \times (95.000 - 72.500) / 95.000 = 189,47$$

$$2^\circ \text{ figlio } 800 \times (95.000 + 15.000 - 72.500) / (95.000 + 15.000) = 272,73$$

In questo contesto la novità più significativa riguarda il fatto che i genitori non legalmente ed effettivamente separati, non potranno più ripartire liberamente la detrazione ma la dovranno dividere al 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi,

spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva o d'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza d'accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007 ha chiarito che, con riferimento ai genitori non coniugati, trova applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

La legge finanziaria per il 2008 ha inserito nell'art. 12 del TUIR un'ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose.

In base a tale disposizione, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. Tale detrazione deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose che, pertanto, non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

La circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2008, ha specificato che tale detrazione trova applicazione per intero senza ragguaglio al periodo dell'anno, anche se la presenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno. Tale detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Detrazione per altri familiari ex art. 433 c.c.

La detrazione è pari a 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altro familiare che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 80.000 euro.

Le altre detrazioni

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto specifiche ulteriori detrazioni d'importo differenziato secondo la tipologia del reddito prodotto (lavoro

dipendente ed assimilato, pensione, autonomo) e del relativo ammontare. In particolare, per i redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi a questi assimilati, l'ammontare del reddito escluso dall'imposizione è pari a 8.000 euro se il periodo lavorativo corrisponde ad un anno. E', infatti, prevista una detrazione pari a 1.840 euro da rapportare al periodo di lavoro nell'anno. Quando l'attività lavorativa riguarda un periodo inferiore, tale da determinare una detrazione di ammontare più contenuto, la detrazione effettivamente spettante non può essere, comunque, inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

- Fino a 8.000 euro € 1.840
- Da 8.001 a 15.000 € $1.338 + 502 \times (1 - (\text{Reddito} - 8.000/7.000))$
- Da 15.000 a 55.000 € $1.338 \times (1 - (\text{Reddito} - 15.000/40.000))$
- Oltre 55.000 euro nessuna detrazione

Tale detrazione è ulteriormente aumentata di un importo variabile tra 10 e 40 euro per i redditi compresi tra € 23.000 ed € 28.000. Come chiarito dalla circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate, sopra richiamata, gli importi incrementativi devono essere assunti nell'intero ammontare indicato senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.

Esempio Reddito 40.000

$$1.338 \times (55.000 - 40.000) / 40.000 = 1.338 \times 0,3750 = 501,75 \text{ arr. } 502$$

Per il riconoscimento di tutte le detrazioni d'imposta, la legge 106/2011 prevede che i lavoratori dipendenti non sono più obbligati, se la situazione è rimasta immutata, a rinnovare al proprio datore di lavoro la dichiarazione delle detrazioni per carichi di famiglia così come non sono obbligati a richiedere le detrazioni per lavoro dipendente in quanto queste devono essere assegnate automaticamente dal datore di lavoro.

Ricapitolando, mensilmente il sostituto d'imposta applica al reddito imponibile le aliquote d'imposta per scaglioni rapportati a mese e così calcola l'imposta lorda. Sull'ammontare lordo così determinato verranno poi effettuate le detrazioni spettanti in relazione alla posizione reddituale e familiare del dipendente, previo ragguaglio delle stesse al periodo di paga. Riconosciute le detrazioni nelle misure fissate negli artt. 12 e 13 TUIR si ricava l'imposta netta che deve essere trattenuta al dipendente.

Tale ritenuta è da considerarsi a titolo d'acconto, poiché al termine dell'esercizio o alla cessazione del rapporto di lavoro, andranno effettuati i necessari conguagli e che il dipendente potrebbe avere altri redditi per i quali deve presentare personalmente la propria dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF definitiva.

Le ritenute complessivamente effettuate ai propri dipendenti vanno riversate mensilmente all'erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione.

Tale versamento va effettuato al Concessionario della Riscossione Tributi per mezzo del modello F24. In base all'art. 37 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006 n. 248 prevede che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 241/97 e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28 comma 1 dello stesso D.Lgs. 241/97. Per l'invio del modello F24 telematico si può ricorrere al Servizio Entratel o a servizi di home banking delle banche o, infine, avvalersi d'intermediari abilitati.

Arretrati

Il legislatore fiscale ha previsto un diverso sistema di tassazione, la c.d. tassazione separata per determinati elementi di reddito. In particolare, ai sensi dell'art. 17 TUIR, sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

La prassi ministeriale, ad esempio la Circolare del Ministero delle Finanze n. 23/97, ha individuato due situazioni che possono condurre alla tassazione separata:

- 1.** Quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi ai quali è estranea un'ipotesi di accordo tra le parti;
- 2.** Quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

In merito alla tassazione separata o meno del compenso incentivante la produttività, corrisposto nell'anno successivo a quello cui si riferisce, è stato confermato che tale emolumento non può essere tassato separatamente (ris. 379/E del 3.12.2002).

Dubbio è il trattamento di arretrati derivati da progressione orizzontale o verticale. L'Agenzia regionale delle entrate dell'Emilia Romagna ha ritenuto applicabile il regime della tassazione separata dei compensi arretrati derivati dall'applicazione dei contratti integrativi aziendali cui il contratto nazionale rimanda (not. 27.5.2002 n. 909). E' anche vero che le progressioni sono correlate al superamento di prove e/o selezioni il cui esito non può essere previsto dalla contrattazione decentrata.

Per i redditi a tassazione separata, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.

Esempio

Reddito a tassazione separata anno 2010	7.000
Reddito complessivo netto anno 2009	25.000
Reddito complessivo netto anno 2008	35.000
Reddito medio	$(25.000+35.000)/2 = 30.000$
Irpef sul reddito medio	$15.000 \times 23\% = 3.450$ $13.000 \times 27\% = 3.510$ $2.000 \times 38\% = 760$ TOTALE = 7.720
Aliquota media	$7.720/30.000 = 25,73\%$
Imposta separata	$7.000 \times 25,73\% = 1.801,10$

In caso di assenza di reddito in uno dei due anni precedenti, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno.

Se non si ha reddito imponibile in alcuno dei due anni precedenti, si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito dell'art. 11 TUIR.

Riduzione acconto Irpef

Con il decreto legge n. 168/2009, recepito poi dalla Legge finanziaria per l'anno 2010 (legge 23.12.2009 n. 191) si è realizzato per la prima volta il differimento del 20% della misura dell'acconto Irpef.

La norma stabiliva che il 20% dell'acconto era rinviato, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data del versamento a saldo per il periodo d'imposta 2009.

In particolare, per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, (mod. 730/2009), i sostituti d'imposta erano tenuti a trattenere il secondo o unico acconto Irpef tenendo conto della riduzione di 20 punti percentuali,

dell'ammontare complessivo dell'acconto dovuto, sempre che il lavoratore assistito, entro il 30 settembre, non avesse comunicato di non procedere alla trattenuta del secondo acconto o avesse comunicato la sua riduzione in misura superiore ai 20 punti percentuali.

I sostituti d'imposta che, nel recuperare il secondo o unico acconto Irpef, non avessero tenuto conto della predetta riduzione di 20 punti percentuali, erano tenuti a restituire le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009.

All'articolo 55, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito nella legge 122/2010, è stato riproposto il differimento del 20% della misura dell'acconto IRPEF anche per l'anno 2010. Il valore dell'acconto da differire in sede di saldo 2011 doveva essere individuato con apposito DPCM. Il DPCM 21.11.2011 ha previsto il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'IRPEF, dovuto per il periodo d'imposta 2011. Nel caso in cui il sostituto d'imposta non avesse tenuto conto del differimento di cui al citato decreto, doveva restituire le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione di dicembre 2011 o gennaio 2012.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 27.03.2010 in materia di assistenza fiscale, i sostituti d'imposta che hanno comunicato, entro il 31 marzo 2010, la propria utenza telematica cui l'Agenzia delle Entrate deve recapitare il flusso dei modelli 730-4, riceveranno entro la prima metà di luglio, i risultati contabili direttamente da tale Agenzia entro 10 giorni da quando quest'ultima li avrà ricevuti dai CAAF o professionisti abilitati.

L'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

L'articolo 50 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ha istituito, a partire dal 1998, un'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale segue le regole dell'IRPEF ordinaria ed è destinata interamente a finanziare la spesa sanitaria regionale.

L'imposta è calcolata nelle annuali operazioni di conguaglio ed è trattenuta nello stipendio e/o pensione in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo d'imposta successivo, per i lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti assimilati.

Sussiste l'obbligo al pagamento dell'addizionale regionale per tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali risulta dovuta l'IRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta di cui agli ex articoli 14 e 15 del TUIR.

Per il biennio 1998 - 1999 l'addizionale è stata applicata con un'aliquota pari allo 0,5% su tutto il territorio nazionale e corrispondentemente le aliquote IRPEF dei vari scaglioni sono state ridotte dello stesso importo.

Con il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, art. 3 l'addizionale regionale è stata elevata, con effetto dall'anno 2000, allo 0,9%. Anche in questa occasione le aliquote ordinarie IRPEF sono state ridotte dello stesso importo.

A partire dall'anno 2000 le Regioni possono, con provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, aumentare l'aliquota dello 0,9% fino ad un massimo dell'1,4%, mentre non è prevista la possibilità di diminuzione.

Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto legge 347/2001 convertito con modificazioni nella legge 405/2001, ha stabilito che, limitatamente all'anno 2002, le Regioni possono disporre l'aumento dell'addizionale all'IRPEF entro il 31 dicembre 2001 e che, con Legge regionale, la maggiorazione può essere superiore a 0,5 punti percentuali.

Dal 2002 alcune regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Umbria, Puglia) hanno deliberato ulteriori variazioni dell'addizionale regionale, introducendo in alcuni casi anche una progressività per scaglioni di reddito ed abbattimenti di aliquota qualora ricorrano particolari condizioni familiari (es. famiglie con disabili).

L'importo dovuto è determinato, applicando l'aliquota fissata dalla Regione in cui il contribuente è residente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Per individuare l'aliquota e la Regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi, alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

L'art. 3 della legge Finanziaria 2003 ha previsto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati successivamente al 29.09 2002, in attesa di un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

L'art. 2 comma 21 della legge Finanziaria per il 2004 ha confermato, fino al 31.12.2004, la sospensione dei provvedimenti regionali finalizzati ad aumentare le addizionali all'IRPEF.

L'art. 1, comma 61 della Legge finanziaria per il 2005 conferma, in linea di principio, fino al 31.12.2005, la sospensione della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPeF, fatta salva la possibilità per la Regione, al fine di rispettare l'equilibrio economico-finanziario, nonché per coprire i disavanzi di gestione nel settore sanitario, di deliberare l'inizio o la ripresa degli aumenti di tale addizionale.

Il comma 277 della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) ha stabilito che, qualora entro il 31 maggio 2006, il presidente della Regione interessata da un disavanzo nel sistema sanitario, non avesse adottato provvedimenti necessari al ripianamento, con riferimento all'anno 2006, si sarebbe dovuto automaticamente intendere come elevata l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura massima prevista dalla vigente normativa (1,4%).

Il comma 796 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha stabilito che la Regione con deficit nel settore sanitario abbia formalmente, mediante delibere o in modo automatico, attuato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale all'IRPeF. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro del disavanzo comporta, con riferimento all'anno d'imposta successivo, che l'addizionale all'IRPeF si applichi oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente (1,4%) fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi.

Il decreto Legge n. 93 del 27.5.2008, convertito nella Legge 24.7.2008 n. 126, ha precisato che dal 28 maggio 2008 sia impedito alle Regioni e al sistema delle autonomie locali di deliberare aumenti di tributi ed addizionali fino all'attuazione del federalismo fiscale. Il blocco degli aumenti è stato confermato dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008.

L'art. 28 comma 1, del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 c.d. "Decreto Salva Italia" ha modificato l'art. 6 del d.lgs. 68/2011 sul federalismo regionale, introducendo, con decorrenza dall'anno d'imposta 2011, un'aliquota di base dell'1,23% in luogo del precedente 0,9%.

L'aumento dello 0,33% si aggiunge agli aumenti eventualmente deliberati dalle singole regioni (0,5%) e quelli obbligati per gli extra deficit della sanità (0,3%). Tale modifica si ripercuote sulla gestione del federalismo regionale del 2012. In particolare, le Regioni possono, con propria legge, aumentare o diminuire, con onere a totale carico del bilancio della regione, l'aliquota dell'addizionale irpef base nelle seguenti misure massime:

- 0,5% per gli anni 2012 e 2013;
- 1,1% per l'anno 2014;
- 2,1% a decorrere dal 2015

Le Regioni possono, inoltre, dall'anno 2013 individuare aliquote differenziate per scaglioni di reddito ma questi ultimi non possono essere diversi da quelli dell'Irpef erariale.

Rimane confermata la possibilità di applicare l'addizionale regionale all'IRPEF anche oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente (1,4%) per le Regioni in situazione di deficit sanitario.

L'addizionale comunale è stata istituita con il D. Lgs. N. 360/98 ed aveva carattere variabile nel limite dello 0,5% in un triennio con una variazione massima annuale dello 0,2%. Tale addizionale ha carattere aggiuntivo rispetto all'aliquota erariale IRPEF e veniva trattenuta e riversata secondo le modalità già stabilite per l'addizionale regionale.

Particolari problemi ha creato nell'anno 2000 il collegato fiscale alla Legge Finanziaria (L. 342/2000) stabilendo che l'esecutività delle delibere comunali di variazione dell'aliquota di compartecipazione fosse differita alla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente l'art. 53, comma 16, della Legge Finanziaria per il 2001, n. 388/2000, ha previsto lo spostamento del termine per deliberare le aliquote di compartecipazione da parte dei comuni, alla data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dei relativi regolamenti dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.

Poiché tale disposizione creava frequenti incertezze ai sostituti d'imposta su quale fosse la corretta aliquota da applicare in caso di cessazione infra-annuale del rapporto di lavoro, l'art. 11 della legge 18.10.2001, n. 383, ha disposto che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota con effetto a partire dall'anno successivo. Lo stesso art. 11, abolendo l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto che le deliberazioni di variazione siano pubblicate in un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale sito informatico è stato individuato con il DI 31.05.2002.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la pubblicazione nel predetto sito è condizione di efficacia della delibera ma che gli effetti della variazione dell'aliquota si producono sin dall'1 gennaio dell'anno di inserimento della delibera nel sito.

L'art.3 della legge Finanziaria 2003 ha previsto anche la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali adottate successivamente al 29.09.2002.

L'art. 2 comma 21 della legge Finanziaria per il 2004 ha confermato, fino al 31.12.2004, la sospensione dei provvedimenti comunali finalizzati ad aumentare le addizionali all'IRPEF.

L'art.1, comma 51 della Legge Finanziaria per il 2005 ha previsto la possibilità di incrementare l'addizionale comunale, nella misura massima dello 0,1%, limitatamente agli Enti che, alla data dell'1.1.2005, non si erano già avvalsi della facoltà di istituire tale addizionale.

Dopo quattro anni di congelamento, la legge Finanziaria per il 2007 all'articolo 1 comma 142 ha riaperto la possibilità, per i comuni, di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, elevando, inoltre, la misura applicabile.

In particolare, è stata elevata l'aliquota massima dello 0,5% allo 0,8% senza stabilire alcun limite all'entità della variazione annuale. Il consiglio comunale può, inoltre, deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta. Il termine per adottare la delibera è stabilito alla data di scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione e la sua applicabilità decorre dalla data di pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e finanze.

Diversamente dalla precedente disciplina, l'addizionale è dovuta al comune nel quale il dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Le variazioni intervenute dopo il 1° gennaio avranno effetto dall'anno successivo.

Dal 2007, l'addizionale comunale si paga in acconto e saldo. L'acconto è calcolato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota dell'anno in corso, se questa è pubblicata nel sito Internet delle Finanze alla data del 15 febbraio, oppure l'aliquota dell'anno precedente, in caso contrario. L'importo così ottenuto si assume al 30% e viene versato, per i lavoratori dipendenti, in un massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo, mediante trattenuta dei sostituti d'imposta.

Con circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate si è chiarito che, per i soggetti assunti nel corso dell'anno cui l'acconto si riferisce, il sostituto d'imposta non deve calcolare e, quindi, trattenere alcun acconto.

Come già sopra ricordato per l'addizionale regionale, il decreto Legge n. 93 del 27.5.2008, convertito nella Legge 24.7.2008 n. 126, ha precisato che dal 28 maggio 2008 sia impedito alle Regioni e al sistema delle autonomie locali di deliberare aumenti di tributi ed addizionali fino all'attuazione del federalismo fiscale. Il blocco degli aumenti è stato confermato dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008.

Lo stesso decreto n. 93/2008 ha statuito una deroga al blocco degli aumenti per quegli enti locali che avessero già comunicato aumenti o maggiorazioni nello schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione entro i termini fissati dalla legge.

La legge 148/2011 all'art. 1, comma 11, "c.d. Manovra di Ferragosto" ha abrogato dal 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi ed addizionali. Tale manovra ha inoltre abrogato l'art. 5 del d.lgs. 23/2011 che prevedeva il parziale blocco dell'addizionale comunale, fatte salve le disposizioni in materia di applicazione progressiva dell'imposta.

Per il 2012 gli enti locali possono portare l'aliquota allo 0,8% sia con aliquota unica sia distribuendola per gli stessi scaglioni di reddito previsti per l'Irpef.

Con il D.L. 201/2011 Salva Italia all'art. 13, comma 16, si sono chiarite le modalità con cui l'ente locale deve procedere: o un'aliquota unica oppure cinque prelievi diversi, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito previsti dalle regole per l'Irpef erariale. Rimane, al momento, in pregiudicato, se la progressività vada intesa per scaglioni ovvero per fasce (l'ammontare complessivo del reddito determina l'aliquota che si applica all'intero imponibile).

Tale decreto, inoltre, ha anticipato al 20 dicembre il termine per effettuare la pubblicazione delle delibere per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.

In merito al sistema di versamento dell'addizionale comunale, va precisato che, secondo quanto previsto dal comma 143 della legge finanziaria per il 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità operative sono state definite con decreto del ministero dell'Economia del 5 ottobre 2007. Esso prevede che, a decorrere dall'1.1.2008, l'addizionale comunale venga versata direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale, che viene individuato con il relativo codice catastale. Con risoluzione 6.2.2007 n. 20 dell'Agenzia delle Entrate, è stato istituito il nuovo codice tributo 3860 per il versamento mediante modello F24 di somme dovute in acconto dell'addizionale comunale all'IRPeF.

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

CPDEL:

I dipendenti delle Camere di Commercio sono iscritti, all'atto della loro assunzione, all'INPDAP ex Gestione Cassa Previdenza degli Enti Locali, al quale vengono versati mensilmente dei contributi a fini previdenziali.

Tali contributi sono legati alla retribuzione del dipendente in una misura che è variata nel corso degli anni con l'evoluzione della normativa previdenziale e, di riflesso, contributiva. Nell'ordinamento della CPDEL il concetto di retribuzione annua contributiva, fino al 31.12.1995, era da intendersi come la somma degli elementi fissi e continuativi, dovuti come corrispettivo per l'attività lavorativa, a norma di legge, di regolamento o di contratto collettivo di lavoro.

Con la riforma generale del sistema pensionistico contenuta nella L. n. 335/95, è stato esteso anche al settore pubblico il concetto di retribuzione contributiva e pensionabile già previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 30.04.1969, per cui, con effetto dall'1 gennaio 1996, è imponibile ai fini previdenziali tutto ciò che il dipendente riceve dal datore di lavoro in denaro od in natura in conseguenza del rapporto d'impiego, anche se limitatamente alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31.12.1992 (Quota B della pensione). Con tale normativa, sono diventate pensionabili le voci del trattamento accessorio previste dal Contratto del Comparto degli Enti locali che prima erano escluse quali il compenso per il lavoro straordinario, per la produttività ed il miglioramento dei servizi, per la qualità delle prestazioni individuali ecc. Va precisato che sono esclusi dalla base imponibile i compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome rispetto al rapporto di lavoro dipendente, nonché i trattamenti di famiglia e le indennità di fine rapporto comunque denominate.

L'ampliamento della base contributiva e pensionabile ha trovato una sua definitiva razionalizzazione con la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 314/97 avente ad oggetto l'armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente. Con l'articolo 6 dell'indicato Decreto, entrato in vigore l'1.1.1998, si dispone che “costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del T.U.I.R., maturati nel periodo di riferimento”.

Con la nuova normativa si stabilisce in modo chiaro che vengono assoggettate a contribuzione tutte le voci retributive della busta paga che sono assoggettate a ritenuta fiscale, cui fanno eccezione degli elementi retributivi tassativamente indicati nel Decreto stesso. Si richiama, altresì, uno dei principi fondamentali del regime contributivo vigente: **il principio della competenza.**

I contributi sugli emolumenti percepiti dai dipendenti sono dovuti alla data di insorgenza dell'obbligo contributivo e della conseguente corresponsione. Essi

vanno calcolati con l'aliquota vigente al momento dell'insorgenza dei predetti obblighi. Al principio della competenza fanno eccezione i conguagli di retribuzione a seguito di norme di legge o contratti con effetto retroattivo e i premi di produzione provenienti da accordi decentrati integrativi che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione applicando l'aliquota di cassa.

Dall'1 gennaio 1989 il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'ex CPDEL viene operato con cadenza mensile contestualmente ai mandati per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ed accompagnato, fino al mese di dicembre 2001, da apposito modello 194/BD indicante oltre al complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, suddivisa per anno di riferimento, anche l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

Con la Legge finanziaria per il 1997 n.662/96, si è fissato il contributo a carico degli enti datori di lavoro nella misura del 23,8% nonché l'aliquota dovuta dai dipendenti nella misura dell'8,55%. A carico del dipendente è rimasta in vigore la disposizione di cui all'art. 3-ter del D.L. 384/92 che prevede un'aliquota aggiuntiva dell'1% limitatamente alle quote di retribuzione in eccedenza rispetto al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile rideterminata annualmente sulla base degli incrementi dell'ammontare delle Pensioni INPS che è pari per il 2011 a € 43.042,00 annui. Con l'art. 1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria per il 2007) si è elevata dello 0,3% l'aliquota dovuta dai dipendenti portandola alla misura dell'8,85%. Lo stesso comma specifica che, in conseguenza di tale incremento, l'aliquota complessiva contributiva dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore non possono superare il 33%.

La legge finanziaria per l'anno 2008 ha previsto che dal 2011 potesse aumentare l'aliquota contributiva dello 0,09% a carico dei lavoratori dipendenti se il piano di razionalizzazione degli enti previdenziali non avesse assicurato i risparmi previsti. Pertanto, dall'1.1.2011 l'aliquota dovuta dai dipendenti iscritti è pari all'8,94%.

Con circolare n. 1 del 10.01.2002 l'INPDAP ha avviato il Nuovo Sistema Informativo che, attraverso una gestione integrata delle informazioni nella Banca Dati, permetterà, a regime, l'aggiornamento costante dei dati anagrafici dell'ente e dell'iscritto, relativi al rapporto di lavoro e di natura previdenziale, ed assicurerà l'erogazione in tempi rapidi di tutte le prestazioni dell'Istituto Previdenziale Pubblico.

Per raggiungere questo obiettivo l'INPDAP ha predisposto l'unificazione della comunicazione di tutti gli elementi utili al calcolo dei contributi ed all'aggiornamento della posizione assicurativa.

Attraverso questo sforzo riorganizzativo, l'INPDAP darà attuazione al disposto normativo previsto dalla Legge n. 335/95 riguardante l'invio della comunicazione ai propri iscritti della posizione assicurativa e contributiva in godimento.

A partire, quindi, dall'anno 2002 gli enti datori di lavoro hanno dovuto operare il versamento dei contributi previdenziali obbligatori con cadenza mensile contestualmente ai mandati per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ed accompagnato da una nuova Denuncia Mensile, che sostituiva l'ex modello 194/BD, indicante, nel Quadro Periodo Corrente, il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo nell'anno, suddivisa tra iscritti in servizio ed iscritti cessati, nonché l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

Oltre a questo, doveva essere indicato nel Quadro Periodo Precedente della Denuncia Mensile, l'importo imponibile contributivo relativo alla competenza di anni precedenti, specificando i mesi di riferimento, ed indicando l'aliquota di cassa o di competenza, applicata a seconda della natura dell'emolumento corrisposto.

Accanto a questa Denuncia Mensile, da versare all'INPDAP per il tramite delle Sezioni Prov.li di Tesoreria della Banca d'Italia, con le stesse modalità già previste per l'ex Mod. 194/BD, gli enti datori di lavoro erano tenuti a presentare, entro il 15° giorno del secondo mese successivo alla trattenuta, la Dichiarazione di Pagamento contenente gli importi da pagare per prestazioni previdenziali in scadenza nel mese di riferimento o già scadute (es. contributi per riscatto, ricongiunzione L. 29/79, contributi per L. 336/70, per benefici contrattuali, ecc.).

Tale nuova gestione dei flussi informativi, a regime, aveva l'obiettivo di riversare all'INPDAP in un breve periodo di tempo tutto quanto trattenuto ai dipendenti per le molteplici prestazioni assicurative e previdenziali, eliminando la gestione dei ruoli e delle somme arretrate che hanno comportato residui contabili per diversi anni.

Con circolare n. 15 del 19.6.2007 l'INPDAP ha operato un'ulteriore razionalizzazione dei flussi di entrata prevedendo la cessazione della presentazione degli allegati 2 e 3 (Denuncia Mensile e Dichiarazione di Versamento) a partire dal mese di settembre 2007 ed il versamento dei contributi, a partire da giugno 2007, tramite bonifico bancario o postale.

A seguito della circolare INPDAP n. 19 del 19.10.2010 e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114/E del 28 ottobre 2010, il versamento dei contributi previdenziali di pertinenza dell'INPDAP, con decorrenza 1.11.2010, devono essere versati mensilmente mediante il modello F24 utilizzando i

seguenti codici tributo: P201 CPDEL contributi azienda; P909 Fondo Credito; P810 ENPDEP; P211 riscatti CPDEL; P212 ricongiunzioni CPDEL.

Dal 2005 tutti gli enti sostituiti d'imposta iscritti all'INPDAP devono trasmettere all'Istituto e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti. Lo ha stabilito, al comma 9, l'art. 44 della legge 24.11.2003, n. 326, che ha istituito questo obbligo per i datori di lavoro iscritti all'INPS ed all'INPDAP.

Con circolare n. 59 del 27.10.2004, integrata con nota n. 4461 del 9.12.2004, l'INPDAP ha fornito le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della denuncia mensile analitica (DMA) prevista dalla normativa sopra citata.

Tale denuncia mensile è lo strumento che consente all'INPDAP di costituire ed aggiornare in tempo reale la posizione assicurativa dei lavoratori iscritti. Essa, oltre a richiedere un maggior dettaglio dei dati già contenuti nelle certificazioni del modello 770 semplificato (ad es. indicazione analitica delle diverse tipologie di contributi dovuti) contiene molti dati aggiuntivi (ad es. dati relativi alla previdenza complementare e quelli relativi ai prestiti contratti con l'INPDAP).

Il modello, che, ripropone quello del modello 770, si compone di nove quadri, tra cui emergono il quadro E0 relativo alle retribuzioni ed ai contributi dovuti per il periodo di riferimento, il quadro E1 relativo alla contribuzione ai fondi pensione complementare, il quadro F1 relativo ai piani di ammortamento (prestiti, riscatto o ricongiunzione) ed il quadro V1 relativo alle retribuzioni e contributi di periodi pregressi.

In particolare nel quadro E0 vanno indicate le retribuzioni ed i contributi dovuti, nonché le retribuzioni utili figurativamente, con riferimento al solo mese corrente; il quadro V1, invece, è da utilizzare per la comunicazione, ad integrazione o rettifica delle informazioni relative ai dati retributivi e contributivi riguardanti periodi pregressi. In tale quadro è possibile indicare importi a credito dell'Ente dichiarante preceduti dal segno (-) a rettifica di precedenti comunicazioni.

Particolare rilevanza, dall'anno 2007, assume la corretta compilazione del quadro Z2 della DMA (prospetto riepilogativo dei dati di versamento) alla luce della cessazione dell'invio all'INPDAP degli allegati 2 e 3 sopra citati ed il completamento dell'informatizzazione dei flussi di versamento.

Dal 1 novembre 2010, a seguito dell'avvio del versamento dei contributi previdenziali con modello F24 non si deve più procedere alla compilazione del quadro Z2 per i versamenti di carattere ordinario riferiti ai quadri E0, V1 e F1 della DMA.

La DMA va trasmessa con le stesse modalità del fisco telematico (Entratel) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Gli archivi con i dati trasmessi, una volta controllati ed aggiornati, saranno resi disponibili per il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive istituito presso l'INPS con la Legge n. 243/2004 di revisione del sistema previdenziale.

Con circolare n. 22 del 3.11.2006, l'INPDAP ha attivato l'applicativo denominato "passweb", con collegamenti telematici con le amministrazioni pubbliche, attraverso il quale è possibile gestire la posizione degli iscritti INPDAP, sia da parte del personale dell'Istituto Previdenziale, sia da parte degli uffici degli Enti iscritti. Questo strumento informatico consentirà di gestire le variazioni della posizione assicurativa personale degli iscritti, modificando o integrando le situazioni relative a periodi di servizio e/o retribuzioni direttamente in banca dati INPDAP. Il collegamento passweb stesso, per cui ogni ente iscritto deve chiedere un'apposita abilitazione all'INPDAP, permetterà all'ufficio di consultare la posizione assicurativa dei dipendenti, stampare il primo estratto conto inviato agli stessi, gestire le istanze di riscatto e ricongiunzione, ed, in prospettiva, istruire un'istanza di pensione, effettuare una sistemazione contributiva e correggere le incongruenze emerse dalle denunce sul modello DMA.

Con nota operativa n. 11 del 29.12.2008, l'INPDAP, a conclusione di una prima fase di sperimentazione, ha previsto che per l'istruttoria delle domande di riscatto e di ricongiunzione debba essere utilizzato Passweb e il datore di lavoro dovrà completare e/o correggere la posizione assicurativa dell'iscritto ivi contenuta.

DMA 2

Con circolare n. 20 del 23.12.2011, l'INPDAP ha definito nuove modalità di gestione compilazione delle denunce mensili di cui alla legge n. 326/2003 e definite DMA2.

Le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il calcolo del dovuto contributivo definiti per la DMA2 entreranno in vigore a decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2012.

La novità più rilevante è sicuramente il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.

Aggiornando la DMA l'istituto rende universalmente applicabile il calcolo della contribuzione in base all'aliquota vigente all'atto dell'erogazione della voce retributiva. I contributi vengono calcolati applicando l'aliquota vigente all'atto della liquidazione delle retribuzioni, ferme restando le regole vigenti per l'individuazione della base imponibile ai fini del calcolo della prima quota per le prestazioni pensionistiche. Ai fini della DMA2 il criterio di cassa corrisponde al momento della percezione e, nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici, gli imponibili contributivi vanno di conseguenza imputati al

periodo di cassa ed agli stessi viene applicata l'aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni.

Tra le altre novità significative troviamo l'acquisizione mensile degli elementi informativi per i casi di contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, ed un ampliamento delle possibilità di effettuare correzioni a sostituzione di interi quadri della DMA a fronte di errori precedentemente commessi.

FONDO CREDITO:

Tale contributo a carico dei dipendenti camerali nella misura dello 0,35% dell'imponibile previdenziale, è stato introdotto nel Comparto Regioni ed Autonomie locali con la L. 662/1996 (L. Finanziaria per il 1997), la quale, all'art. 1 comma 242 e seguente, ha esteso il finanziamento del Fondo Credito prima limitato ai dipendenti statali. Questo contributo ha la funzione di finanziare la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali degli iscritti INPDAP, per le sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio ed i piccoli prestiti.

Con la circolare n. 1 del 10.01.2002, l'INPDAP ha previsto l'introduzione del contributo per il Fondo Credito nella nuova Denuncia Mensile in cui deve essere indicato l'imponibile contributivo, il numero iscritti e l'importo dei relativi contributi. Dall'1.1.2007 viene operata la distinzione tra periodo corrente e periodi precedenti. Con la circolare n. 15 del 19.6.2007 l'INPDAP ha previsto, anche per tale contributo, la cessazione della presentazione dell'allegato 2 (Denuncia Mensile) ed il versamento tramite bonifico bancario o postale.

Dal 1 novembre 2010 il versamento di tale contributo avviene tramite modello F24.

I dati relativi al contributo per il Fondo Credito sono confluiti, dal 2005, nella nuova Denuncia Mensile Analitica prevista dalla Legge n. 326/2003 secondo le istruzioni di cui alla circolare INPDAP n. 59 del 27.10.2004.

ENPDEP:

L'Ente ex ENPDEP eroga ai lavoratori iscritti ed ai familiari un assegno funerario a carattere economico-previdenziale in caso di decesso. Tale prestazione, istituita con Legge 28.07.1939 n. 1436, è finanziata con una contribuzione complessiva dello 0,12% (0,027% a carico del dipendente, 0,093% a carico dell'Ente) dell'imponibile previdenziale. L'iscrizione è obbligatoria per tutti i dipendenti all'atto dell'assunzione. Per maturare il diritto alla prestazione sono richiesti 180 giorni d'iscrizione.

I dati relativi al contributo per l'ENPDEP sono confluiti, dal 2005, nella nuova Denuncia Mensile Analitica prevista dalla Legge n. 326/2003 secondo le istruzioni di cui alla circolare INPDAP n. 59 del 27.10.2004.

Dal 1 luglio 2006, il versamento della contribuzione ENPDEP è effettuato, tramite modello F24, utilizzando appositi codici nella sezione altri enti previdenziali ed assicurativi sotto il riquadro INAIL.

DS

L'Ente Camerale versa mensilmente all'INPS un'assicurazione contro la disoccupazione involontaria di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per i dipendenti assunti a tempo determinato. Il contributo, pari all'1,61% della retribuzione imponibile, viene versato mensilmente utilizzando il Mod F24 ed inviando il Mod DM10/2 che contiene informazioni relative al numero di giorni lavorati dai dipendenti ed alla ripartizione della forza lavoro tra uomini e donne durante il mese denunciato.

A decorrere dal mese di gennaio 2004 tutti i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'INPS il Mod DM 10/2 per via telematica (art. 44, comma 9, Dl n. 269/2003). Il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello di riferimento, fermo restando il termine del giorno 16 del mese per effettuare i versamenti.

A decorrere dall'1.1.2005, tutti i datori di lavoro sono tenuti ad inviare mensilmente all'INPS i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, in base alla Legge n. 326/2003.

La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato Emens avviene in modo del tutto analogo a quello in uso per i flussi DM10 e cioè, una volta ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, sarà possibile effettuare l'invio ed ottenere la ricevuta dell'avvenuta trasmissione, accedendo all'apposita funzione del sito dell'INPS.

Le istruzioni INPS relative alla mensilizzazione dei flussi retributivi, che, per le Camere di Commercio riguardano solo i dati relativi al contributo contro la disoccupazione, sono contenute nella circolare n. 152 del 22.11.2004.

A partire dal 2009, in via sperimentale, l'INPS con messaggio n. 11903 del 25.5.2009 e successivo n. 27172 del 25.11.2009, ha illustrato il progetto UNIEMENS consistente nella possibilità offerta alle aziende ed agli enti di trasmettere in un unico flusso i dati retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti. Dopo un primo periodo in cui l'INPS ha previsto l'unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso aggregato, si è arrivati ad ottobre 2009 con l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso UNIEMENS individuale che comprende i dati relativi alla contribuzione ed agli imponibili di ogni singolo lavoratore.

La nuova procedura è entrata completamente a regime con la denuncia dei contributi di gennaio 2010.

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere costituita qualora si verificano le seguenti condizioni soggettive ed oggettive previste dalla vigente normativa (art. 9 DPR 1124/1965):

- Esercizio di attività protette
- Utilizzo personale assicurabile
- Soggetti obbligati all'assicurazione

Tra le attività protette sono comprese quelle attività che prevedono l'utilizzo di macchine quali, ad esempio, le macchine elettriche d'ufficio, i video terminali, i calcolatori ed i centralini telefonici.

La pericolosità dell'uso di tali strumenti costituisce una presunzione di legge, e l'obbligo assicurativo ricorre quando il lavoratore li utilizza anche in modo non continuativo.

Tra le attività protette pericolose rientra il trasporto di materiale utilizzando un automezzo, la visita a cantieri, opifici ecc.

Tra il personale assicurabile rientrano coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione.

Quindi devono essere assicurati i lavoratori dipendenti sia a tempo determinato sia indeterminato, i lavoratori parasubordinati che svolgono attività protette, ed il personale dell'area della dirigenza (dal 16.3.2000).

Tutti i datori di lavoro che, nell'esercizio di attività protette, utilizzano personale assicurabile, sono obbligati all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle informazioni forniti dal datore di lavoro, la sede INAIL competente per territorio istituisce il rapporto assicurativo e la relativa posizione assicurativa territoriale (PAT).

Nel caso in cui un lavoratore debba essere iscritto in una posizione già esistente, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente all'instaurazione ed alla cessazione del rapporto di lavoro i dati del lavoratore.

La precedente denuncia nominativa analitica all'INAIL è stata sostituita dalla comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego delle assunzioni, cessazioni e proroghe del personale dipendente e lavoratori parasubordinati (co.co.co).

La determinazione della base imponibile ai fini contributivi è costituita da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Come per l'imponibile previdenziale, la base imponibile viene calcolata sulla scorta del principio di competenza. Le somme ed i valori che formano la base

imponibile devono intendersi al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi compresi gli oneri deducibili ai fini fiscali.

L'importo della retribuzione, determinato alla luce delle norme contrattuali, deve essere confrontato con il limite minimo di retribuzione giornaliera e si deve scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale ed il minimo di retribuzione.

Per i lavoratori assunti a part-time, la retribuzione imponibile si ottiene dividendo la retribuzione tabellare annua prevista dalla contrattazione collettiva per il numero di ore annue previste dallo stesso contratto per un lavoratore a tempo pieno. Per i lavoratori a part-time il tabellare imponibile ai fini INAIL deve essere considerato al netto della IIS conglobata. La retribuzione minimale oraria si ottiene moltiplicando il minimale mensile INPS per le giornate di lavoro settimanale, sempre pari a sei, e diviso per le ore di lavoro settimanale previste dal contratto per un lavoratore a tempo pieno.

Esempio

Retribuzione tabellare annua = retribuzione tabellare al netto IIS conglobata x 13

Retribuzione tabellare oraria = retribuzione tabellare annua : 1872

Minimale orario = minimale giornaliero INPS x 6 : 36

Bisogna considerare il maggiore tra il minimale orario e la retribuzione tabellare oraria e moltiplicarlo per le ore retribuite a carico del datore di lavoro.

Per il personale dell'area della dirigenza la base imponibile è costituita da una retribuzione convenzionale rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel limite convenzionale di 300 giorni l'anno.

Le Camere di Commercio devono essere inquadrare nella gestione tariffaria "Altre attività" indipendentemente dalla lavorazione svolta.

All'interno della gestione tariffaria le lavorazioni vengono classificate in relazione alla lavorazione principale (per le Camere la più frequente è la 0722 – personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali).

L'INAIL comunica al datore di lavoro entro il 31 dicembre gli elementi necessari per il calcolo del premio.

Il provvedimento deve contenere le seguenti informazioni:

1. L'indicazione delle retribuzioni
2. Il numero dei casi di inabilità, morte, compresa la riserva sinistri
3. Il numero dei lavoratori
4. Il tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato

Il premio si determina applicando alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno il tasso di premio previsto dalla relativa voce di tariffa eventualmente oscillato.

Il datore di lavoro dovrà determinare un premio, a titolo di anticipazione, sulla base delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte durante l'anno, ed un premio per regolazione, a saldo, sulla base dei dati a consuntivo.

Il datore di lavoro deve procedere annualmente, entro il 16 febbraio, all'autoliquidazione INAIL utilizzando l'applicativo ALPI online.

A tal fine la Camera potrà richiedere, nell'applicativo, il prospetto delle basi di calcolo dei premi e dei contributi con l'indicazione, per ogni singola PAT, della voce di tariffa e del relativo tasso.

A fronte di tali dati, il datore di lavoro dovrà determinare le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell'anno precedente, suddivise per PAT, il premio per la regolazione per l'anno precedente, il premio per rata anticipata per l'anno stesso, effettuare il versamento dell'importo dovuto utilizzando il mod F24.

Con circolare n. 1 del 10.01.2012 l'INAIL ricorda che, a partire dal 2012, la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi deve essere effettuata con modalità esclusivamente telematiche.

IL CUD 2012

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dello scorso 16 gennaio 2012, ha approvato lo schema di certificazione CUD 2012 con le relative istruzioni.

La certificazione deve essere consegnata ai dipendenti e/o collaboratori entro il prossimo 28 febbraio.

Analizziamo le principali novità di interesse per le Camere di Commercio:

1. E' terminata la fase di sperimentazione della procedura del flusso telematico che prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta di ricevere i 730-4, in via telematica, dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, ogni sostituto d'imposta è obbligato ad inviare entro il 31 marzo all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4;
2. Il punto 1 dei dati fiscali deve essere esposto al netto del contributo di solidarietà del 3% applicabile alla parte di reddito complessivo che eccede l'importo di euro 300.000, che invece deve essere riportato nel punto 136. Sempre al punto 1 deve essere riportato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR eccedenti il milione di euro, da assoggettare a tassazione ordinaria. Nelle annotazioni (cod BZ) deve essere evidenziato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro;
3. Il DPCM 21.11.2011 ha previsto il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. Le istruzioni del CUD 2012 precisano che solamente nel caso le restituzioni siano state effettuate dal sostituto d'imposta nei mesi di dicembre o gennaio nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto al netto di tali restituzioni effettuate. In tali casi il sostituto deve compilare la annotazioni (cod BQ per dicembre) e (cod CD per gennaio);
4. Nel punto 133 sono stati aggiunti due nuovi codici (M ed N) per gestire l'erogazione rateale delle somme di fine servizio dei dipendenti pubblici;
5. Nel punto 134 deve essere indicato l'ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione di cui all'art. 9 comma 2 della legge 122/2010 (es. 5-10% per importi eccedenti € 90.000/€ 150.000).

I VINCOLI ALLE SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

L'art. 9 e seguenti della legge 122/2010 dettano disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo sulle dinamiche di spesa per far fronte alle conseguenze della crisi economica.

In primo luogo, si è proceduto congelando il rinnovo del CCNL per il triennio 2010-2012, fatta salvo, il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, e si è contenuto, entro il tetto percentuale del 3,2%, l'incremento retributivo per il personale, dirigente e non, relativo al biennio 2008-2009.

Si è proceduto, poi, al comma 1, al congelamento della retribuzione dei singoli dipendenti pubblici nel triennio 2011-2013. Si prevede, infatti, che il trattamento economico complessivo di ogni singolo dipendente non possa superare, per un triennio, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2012. La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 12/2011, ha fornito degli indirizzi applicativi sull'art. 9 della legge 122/2010. Ai fini dell'applicazione del blocco stipendiale sul singolo dipendente vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale, le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (es. retribuzione di posizione; indennità di comparto) al netto delle dinamiche eccezionali richiamate. Diversamente le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2 bis, nel quale viene previsto il congelamento del trattamento accessorio complessivo dell'ente. Le eccezioni al congelamento stipendiale si riferiscono all'effettiva presenza in servizio (vedi assenze per maternità, malattia, aspettative, congedi ecc.) nonché lo svolgimento di funzioni diverse in corso d'anno (vedi retribuzione di posizione e particolari responsabilità).

Il comma 2 dell'art. 9 prevede che, per il triennio 2011-2013, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti del 5% per la parte eccedente € 90.000 lordi annui e del 10% per la parte eccedente € 150.000 lordi annui. Tali riduzioni non operano ai fini previdenziali. Nel trattamento economico complessivo andranno ricomprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo (tabellare, posizione e risultato) ed il criterio da applicare sarà quello di competenza con riferimento al trattamento spettante in ragione d'anno.

L'art. 9 comma 2 bis ha invece una duplice finalità: bloccare il trattamento accessorio complessivo per gli anni 2011-2013 rispetto al totale del 2010 e prevedere una riduzione automatica dello stesso trattamento accessorio in caso di riduzione del numero dei dipendenti.

Per il primo punto si fa riferimento alle risorse decentrate destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa come contenuto nella tabella 15 del conto annuale. Per il secondo punto, a parere della RGS, la riduzione deve essere operata, per ogni anno, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, cioè la media aritmetica dei presenti al 1 gennaio ed al 31 dicembre, rispettivamente di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze media di personale costituisce la misura della variazione da operarsi sul fondo delle risorse.

Per la dirigenza la riduzione va effettuata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare. Rimangono escluse da tali riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e servizi resi dal personale in conto terzi.

La RGS affronta nella circolare n. 12/2011 la questione delle progressioni orizzontali con particolare riguardo all'impatto dell'art. 9 comma 1 su tale istituto e sulla possibilità di effettuare progressioni giuridiche ma non economiche.

Da un lato conferma il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art. 9, per cui ogni progressione di carriera ha effetti esclusivamente giuridici, dall'altro chiarisce che se le amministrazioni intendessero programmare tali progressioni dovrebbero quantificarne le risorse stabili fino a tutto il 2014 rendendole indisponibili fino a quel momento. Soltanto a decorrere dal 2014, ora prorogato al 2015, le progressioni potranno produrre anche effetti economici senza il beneficio della retroattività.

Sulle numerose disposizioni previste dall'art. 9 il dibattito, nell'ambito del comparto Regioni ed autonomie locali è molto ampio, sia in merito alla definizione delle risorse, sia sulle modalità di computare le eventuali riduzioni del fondo, sia infine sulla natura delle progressioni economiche con effetti giuridici. Al riguardo si sono pronunciate diverse sezioni regionali della Corte dei Conti.

Un ulteriore vincolo per il personale, anche dirigenziale, è stato previsto dalla legge 148/2011 c.d. manovra di Ferragosto, quale l'istituzione del contributo di solidarietà del 3% della somma eccedente i € 300.000 per i contribuenti con un reddito complessivo annuo lordo superiore a tale importo. Il legislatore ha precisato che i redditi già assoggettati al contributo del 5-10% rilevano ai fini del calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà al lordo della riduzione, ma su di essi non graverà il contributo del 3% perché già gravati da altro abbattimento. Tale contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E INDENNITA' DI ANZIANITA'

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000 del DPCM 20 dicembre 1999, intitolato "Trattamento di Fine Rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti" si è completato un lungo iter normativo che ha preso avvio dalla legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio la quale ha esteso l'istituto del TFR ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni ed ha affidato alla contrattazione collettiva di stabilire le modalità di attuazione della disciplina del TFR ai dipendenti pubblici.

La prima importante novità del DPCM è la fissazione della data per l'attribuzione ai dipendenti pubblici della qualifica di vecchi o nuovi assunti: 30 maggio 2000. Ai titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione a tale data, il DPCM stabilisce il passaggio al TFR mediante apposita opzione del lavoratore. L'opzione viene esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione ad un fondo pensionistico complementare, costituito nell'ambito del pubblico impiego e non ancora attivato per il Comparto Regioni ed Autonomie locali. A coloro che ottengono un contratto di lavoro dopo la data del 30 maggio 2000, viene stabilito che il TFR è di immediata applicazione, a prescindere dall'adesione o meno ad un fondo pensionistico complementare. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è immediatamente applicabile la disciplina del TFR.

Con DPCM 2 marzo 2001 è stata differita all'**1.1.2001** la data, prima fissata al 30.5.2000, a decorrere dalla quale il personale assunto nella Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato è obbligatoriamente assoggettato al regime del Trattamento di Fine Rapporto. Nulla ha, invece, innovato per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il Trattamento di Fine Rapporto è quello disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 che ha modificato l'art. 2120 e seguenti del Codice Civile e prevede che detto trattamento spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione dal lavoro.

Per i dipendenti pubblici, per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini dello stesso TFR moltiplicata per l'aliquota di computo 6,91%. In caso di frazione d'anno la quota è proporzionalmente ridotta e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni. Le quote accantonate con esclusione della quota maturata nell'anno sono incrementate al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la retribuzione utile ai fini del TFR, il CCNL del 14.09.2000, c.d. code contrattuali, ha stabilito all'art. 49 che debba ricomprendere le seguenti voci:

- 1) Trattamento economico iniziale
- 2) Progressione economica nella categoria
- 3) Indennità integrativa speciale
- 4) Tredicesima mensilità
- 5) Retribuzione individuale di anzianità
- 6) Retribuzione di posizione
- 7) Indennità di direzione
- 8) Indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica
- 9) Assegni ad personam non riassorbibili

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 del CCNL 9.5.2006 che ha sostituito l'art. 52 del CCNL del 14.09.2000 avente ad oggetto la nozione di retribuzione, rientra ora nelle voci utili ai fini del TFR anche l'assegno personale in godimento la cui differenza è assorbibile nella successiva progressione economica nella categoria. Per quanto riguarda il personale camerale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2000 si applicherà la previgente disciplina prevista dall'art.77 del Decreto Interministeriale 12.07.1982 il quale dispone di rapportare la retribuzione utile alla cessazione dal servizio divisa per il fattore dodici e moltiplicata per il numero di anni di servizio. E' inoltre necessario verificare l'applicabilità della legge n. 140 del 28 maggio 1997, la quale dispone il differimento di sei mesi per il pagamento della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, per i cessati dal servizio che non abbiano maturato 40 anni di servizio utile a pensione ovvero i 65 anni di età anagrafica. Decorsi i sei mesi, la mancata liquidazione dell'indennità entro ulteriori tre mesi, comporta l'obbligo di corrispondere anche gli interessi legali al beneficiario.

Per il personale con contratto a tempo determinato si applicherà il differimento di sei mesi previsto dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 per il pagamento della liquidazione del trattamento di fine rapporto solamente nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni o per destituzione antecedente alla scadenza dei termini contrattuali.

On l'art. 1, commi 22 e 23 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con legge n. 148 del 14.09.2011, sono stati modificati i termini di pagamento dei

trattamenti di fine rapporto e fine servizio, comunque denominati, già disciplinati dall'art. 3 della legge n. 140/97.

In particolare, con effetto dal 13 agosto 2011, l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto ed indennità equipollenti viene effettuata con le seguenti modalità:

- Non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso questa sia avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché per scadenza dei termini del contratto a tempo determinato;
- Non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in caso di dimissioni volontarie e nel caso di recesso da parte del datore di lavoro.

Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011.

La legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, ha dettato significative novità in materia di liquidazione dell'indennità di buonuscita e di TFR per i dipendenti pubblici.

In particolare, a far data dal 31 maggio 2010, sono cambiate le modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita, comunque denominata, e del TFR dei dipendenti della pubblica amministrazione:

- a) Essa viene corrisposta in un'unica soluzione annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 90.000 euro;
- b) Viene erogata in due importi annuali se l'ammontare lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore ai 150.000 euro;
- c) Viene corrisposta in tre rate annuali se l'importo complessivo è uguale o eccede i 150.000 euro lordi

Tale disposizione non è stata applicata, in via derogatoria, alle prestazioni derivanti dal collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 30 novembre 2010 ed alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte prima del 31 maggio 2010 sempre che la cessazione intervenga entro il 30 novembre 2010.

Di particolare importanza è il comma 10 dell'art. 12 della legge 122/2010 il quale stabilisce che, per le anzianità contributive successive al 1 gennaio 2011, per i dipendenti che non sono già in regime di TFR, il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91%.

Ai soggetti che possano vantare al 31.12.2010 un'anzianità utile all'erogazione dell'Indennità di Anzianità (6 mesi ed 1 giorno) sarà erogato al momento della cessazione dal servizio una prestazione costituita da due importi:

- La prima quota relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010 calcolata con le regole di cui al D.I. 12.7.1982 (retribuzione alla cessazione dal servizio, espressa su base annua, per gli anni maturati al 31.12.2010);
- La seconda quota, relativa all'anzianità maturata a partire dall'1.1.2011, calcolata applicando l'aliquota di computo del 6,91% alla retribuzione utile ai fini dell'Indennità di Anzianità per ciascun anno di servizio; l'importo così calcolato sarà rivalutato ai sensi dell'art. 2120 comma 4 del Codice Civile.

Pertanto, la norma non prevede il passaggio dei dipendenti camerali in regime di Indennità di Anzianità fino al 31.12.2010 al nuovo regime di TFR, ma solamente il computo dell'Indennità di Anzianità stessa secondo le regole dell'art. 2120 c.c.

Le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento annuale restano le medesime già considerate ai fini dell'Indennità di Anzianità.

TASSAZIONE DEL TFR: l'art. 19 del TUIR prevede che ai fini della tassazione il trattamento di fine rapporto venga scisso in due quote: i rendimenti finanziari, cioè la rivalutazione, che verrà assoggettata annualmente ad un'imposta sostitutiva dell'11%, e la quota capitale, sottoposta a tassazione separata non più definitiva, che sarà ricalcolata dall'amministrazione finanziaria sulla base dell'aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti. Dal 31 dicembre 2000 non viene più applicato l'abbattimento di € 309,87 della base imponibile TFR, mentre spetta una detrazione d'imposta per le quote maturate dall'1.1.2001 pari a € 61,97 per i dipendenti con contratto a tempo determinato non superiore ai due anni e per i dipendenti cessati entro il 31.12.2005. Le detrazioni d'imposta sono cumulabili in presenza di entrambi i requisiti.

La Legge finanziaria per l'anno 2008 ha previsto a favore dei TFR, indennità equipollenti ed altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, con diritto sorto a decorrere dal 1 aprile 2008, una riduzione del prelievo fiscale demandando ad un decreto del ministro dell'Economia il compito di individuare i criteri attuativi.

Il DM 20 marzo 2008 ha previsto che la riduzione da applicare all'imposta sia variabile in funzione del reddito di riferimento. In particolare, i beneficiari potranno avere diritto a un massimo di 70 euro se il reddito di riferimento non supera i 7.500 euro fino ad azzerarsi per un reddito di riferimento superiore a 30.000 euro. Tale riduzione spetta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta.

La quota capitale del TFR viene tassata provvisoriamente dal datore di lavoro sulla base delle aliquote e degli scaglioni d'imposta in vigore nell'anno in cui è sorto il diritto a riceverlo.

La legge finanziaria per il 2007, all'art. 1, comma 9, prevede che, ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. Di fatto, tale clausola di salvaguardia consente di continuare ad applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito dell'anno 2006 che sono più convenienti o, nella peggiore delle ipotesi, indifferenti, rispetto a quelle in vigore dall'1.1.2007. La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007 ha chiarito che l'applicazione della clausola di salvaguardia è effettuata direttamente dal sostituto d'imposta. Tale clausola di salvaguardia è stata confermata per gli anni successivi fino al 2012.

L'imposta sostitutiva dell'11 per cento viene riscossa con un sistema di acconti e saldi secondo modalità che sono state indicate nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 29/E del 20 marzo 2001 e n. 50/E del 12 giugno 2002. In particolare, l'acconto d'imposta versata entro il 16 dicembre 2011 è stato commisurato, secondo convenienza del sostituto d'imposta, sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nel 2010 ovvero sul 90 per cento delle rivalutazioni che si presumeva fossero maturate nel corso del 2011. Il versamento del saldo, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2012, riguarderà esclusivamente le rivalutazioni maturate nel corso del 2011 per i dipendenti in servizio e per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno 2011, scomputato l'acconto versato a dicembre.

Ai dipendenti camerali cui si liquida l'Indennità di Anzianità ai sensi dell'art. 77 del D.I. 12.07.1982 e, successivamente all'1.1.2011 dell'art. 12 della Legge 122/2010, trattandosi di indennità equipollente, si applicherà, invece, la modalità di tassazione prevista dal comma 2-bis dell'art. 19 del TUIR.

In merito alla corresponsione dell'indennità di buonuscita o TFR, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a € 90.000, la prima rata è tassata tenendo conto dell'ammontare effettivamente erogato (€ 90.000) mentre, in sede di erogazione delle rate successive si procederà alla rideterminazione dell'imposta che terrà conto di quanto in precedenza erogato.

La legge n. 214/2011 "Salva Italia" ha disposto, all'art. 24, comma 31, che, alla quota di TFR ed altre indennità equipollenti di importo complessivamente superiore ad un milione di euro si applichi la tassazione ordinaria e non quella separata.